



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - **Disciplina del servizio**

Articolo 2 - **Definizione del servizio**

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - **Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione**

Articolo 4 - **Condizioni di esercizio**

Articolo 5 - **Ambiti operativi territoriali**

CAPO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 6 - **Commissione Consultiva Comunale**

Articolo 7 - **Definizione degli organici**

CAPO IV - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 8 - **Requisiti per il rilascio delle licenze**

Articolo 9 - **Impedimenti soggettivi**

CAPO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 10 - **Concorso per l'assegnazione delle licenze**

Articolo 11 - **Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze**

Articolo 12 - **Criteri di valutazione e titoli di preferenza**

Articolo 13 - **Rilascio delle licenze**

Articolo 14 - **Validità delle licenze**

Articolo 15 - **Inizio del servizio**

CAPO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 16 - **Trasferibilità per atto tra vivi**

Articolo 17 - **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

CAPO VII - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 18 - **Sostituzione alla guida**

Articolo 19 - **Collaborazione familiare**

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEI TAXI

Articolo 20 - **Obblighi dei conducenti**

Articolo 21 - **Diritti dei conducenti**

Articolo 22 - **Divieti per i conducenti**

CAPO IX - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 23 - **Caratteristiche dei veicoli**

Articolo 24 - **Tassametro per il servizio di taxi**

Articolo 25 - **Sostituzione dei veicoli**

Articolo 26 - **Controllo dei veicoli**

Articolo 27 - **Veicoli di scorta per il servizio di taxi**

Articolo 28 - **Radio telefono per il servizio di taxi**

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 29 - **Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

Articolo 30 - **Turni ed orari del servizio di taxi**

Articolo 31 - **Interruzione del servizio di taxi**

Articolo 32 - **Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

Articolo 33 - **Tariffe**

Articolo 34 - **Ferie, assenze ed interruzione dell'attività**

Articolo 35 - **Uso collettivo del taxi**

CAPO XI - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 36 - **Sanzioni amministrative pecuniarie**

Articolo 37 - **Sanzione accessoria**

Articolo 38 - **Decadenza della licenza**

Articolo 39 - **Entrata in vigore del regolamento**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Il servizio di taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 2 – Definizione del servizio

Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1.L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
- 2.Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3.Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443, possono:
 - a. associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

- 4.In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:
 - a. il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
- 2.La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
- 3.Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.92 n. 21 e del presente regolamento.
- 4.La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
3. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale.
4. L'inizio del servizio di taxi può avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.
5. E' permesso iniziare il servizio presso siti aeroportuali come previsto dalla normativa vigente.
6. La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando è indirizzata al servizio di radio-taxi di cui al successivo art. 28

CAPO III : COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 6 - Commissione Consultiva Comunale

1. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e permane in carica di quattro anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
 - il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
 - due componenti per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;
 - un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - il Dirigente Responsabile, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
7. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune.

9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea; la stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e di interesse locale da sottoporre al Comune o alla Regione.
10. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 7 - Definizione dell'organico

1. L'organico per il servizio di taxi è fissato a n. 32 autorizzazioni e una macchina sostitutiva denominata 32 BIS nonché due vetture per portatori di handicap con le caratteristiche previste dall'art. 32. Il numero è soggetto a verifica ogni tre anni.
2. La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con le direttive regionali e le necessità scaturenti dal servizio alla cittadinanza.

CAPO IV : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

Articolo 9 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di taxi anche nell'ambito di altri Comuni.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V : MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.
2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:
 - a) dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la pianta organica preveda un numero di licenze od autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
 - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
 - c) dall'approvazione da parte della Provincia di Prato della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle licenze.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Toscana.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria del concorso, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 11 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente e da due esperti, anche interni, nelle discipline oggetto d'esame
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da esperti in lingue straniere.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza.

Articolo 12 - Criteri di valutazione

La valutazione della prova d'esame è stabilita con determinazione dirigenziale nella quale sono indicati i criteri, i titoli e la valutazione.

Articolo 13 - Rilascio delle licenze

1. Il Dirigente Responsabile entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva provvede all'assegnazione delle licenze.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 23 assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 8 e 9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta, nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Articolo 14- Validità delle licenze

1. Le licenze sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 15 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VI : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 16 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento della licenza è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per

ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi Contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Articolo 17 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare s'intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare al servizio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - c) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non s'intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 6 mesi dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII : SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 18- Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
 - per chiamata alle armi;
 - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
 - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera b) del presente regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalla Legge 18.4.1962 n. 230 o con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale all'ufficio competente.
La richiesta deve indicare:
 - i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;
 - la durata della sostituzione;
 - il nominativo del sostituto e la sua accettazione esplicita;
 - la dichiarazione, rilasciata ai sensi della Legge 445/2000, concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al precedente comma 3.
5. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
 - a) in caso di assunzione a tempo determinato
 - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) in caso di contratto di lavoro autonomo:
 - copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione potrà essere presentata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro.

7. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura delle posizioni INAIL ed INPS si procede all'immediata revoca del nulla osta di cui al precedente comma 5.
8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Articolo 19 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10 Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.
8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dall'art. 34 del presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione ivi indicata.

CAPO VIII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 20 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza ;
 - c) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - d) comunicare all'Ufficio competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
 - e) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

- f) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- g) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- h) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- i) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- j) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e dell'ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- k) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purché, il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- l) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- m) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
- n) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
- o) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
- p) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- q) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- r) rispondere ad una sola chiamata per volta;
- s) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- t) comunicare all'ufficio competente ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
- u) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- v) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali: tassametro e contachilometri;
- w) collaborare con il comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

Articolo 21 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di taxi durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - e) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - f) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
 - h) In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:

- i) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività;
- j) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- k) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- l) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- m) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;

Articolo 22 - Divieti per i conducenti

E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- e) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
- g) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- h) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- i) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
- j) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- k) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-telefono;
- l) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio.
- m) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si è già impegnati con un cliente;
- n) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e telefono di posteggio;
- o) caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- p) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

CAPO IX : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI

Articolo 23 - Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio di taxi, oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:

- a) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- c) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
- e) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";

- f) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992;
- g) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
- h) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
- i) portare all'interno del veicolo un contrassegno, uguale a quello esterno indicante il numero della licenza
- j) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato.

Articolo 24 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria.
Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria la cui designazione deve essere comunicata al Servizio Comunale competente attestante la corretta taratura tariffaria.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Articolo 25 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate dal presente regolamento e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza la variazione intervenuta.

Articolo 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 23, 25 del presente regolamento.
2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 28.

Articolo 27 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi

1. Il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio di taxi è indicato dal precedente art. 7.
2. Le licenze per i veicoli di scorta identificabili con lettere alfabetiche non sono cedibili a terzi e sono rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ovvero agli organismi istituiti per il conseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti ed operanti nel territorio comunale che devono essere proprietari o avere la disponibilità di tali veicoli.
3. Il veicolo di scorta, da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi.
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare del servizio di taxi.

Articolo 28 - Radio telefono per il servizio di taxi

1. Il servizio di taxi deve svolgersi obbligatoriamente avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

CAPO X : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 29 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi ai sensi del Codice della Strada.
2. E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o telefono del posteggio, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stationamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 30 - Turni ed orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari, proposti dalle categorie, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
2. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
3. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Comandante della Polizia Municipale o dal Presidente di Categoria che comunica il provvedimento adottato al Comandante della Polizia Municipale per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Articolo 31 - Interruzione del servizio di taxi

1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.
2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 32 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. E' consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
4. Il Comune di Prato può istituire apposito servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio che fanno uso della carrozzina; a tal fine viene istituito un organico di autorizzazioni pari al numero dei veicoli definiti nell'apposita convenzione istitutiva detto servizio.
5. La gestione del servizio, considerate le peculiarità dello stesso, è affidata mediante trattativa privata, da espletarsi tra coloro i quali sono in grado di meglio garantire il rispetto delle condizioni di seguito indicate:
 - a) il veicolo attrezzato deve essere adibito solo al trasporto di soggetti portatori di handicap motorio, nonché, di loro eventuali accompagnatori;
 - b) lo svolgimento del servizio deve avvenire per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi e prefestivi, senza alcuna interruzione, salvo nel caso di impedimento alla circolazione

- dovuto ad avaria del veicolo o di sue parti essenziali e per il periodo strettamente necessario alla riparazione dello stesso;
- c) lo svolgimento del servizio deve essere effettuato esclusivamente mediante l' autoveicolo attrezzato, omologato per il trasporto di carrozzine, dotato dell'apposita insegna luminosa che contraddistingue il servizio di taxi, del simbolo di accessibilità di cui al comma 2, nonché del tassametro e dell'impianto radio telefono;
 - d) la richiesta del servizio deve avvenire attraverso chiamata presso il numero telefonico intestato al gestore del servizio o tramite presentazione diretta al posteggio dove abitualmente sosta l'autoveicolo in attesa di servizio;
 - e) per la determinazione della spesa a carico del trasportato si fa riferimento al regime tariffario in vigore del servizio di taxi e di quanto stabilito dalle convenzioni;
 - f) le spese di gestione dell'autoveicolo quali: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e riparazione ed ogni altro intervento atto a mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo sono sostenute dal gestore utilizzando gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio;
 - g) il gestore del servizio deve provvedere a stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa comprendente la responsabilità per danni a terzi (RCA).
 - h) La gestione del servizio è disciplinata mediante apposita convenzione. La convenzione deve prevedere l'eventuale revoca nel caso in cui il gestore non rispetti i patti e le condizioni indicate nella stessa.

Articolo 33 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio i taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché, i relativi supplementi, sono fissate in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita.
2. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta Municipale su proposta delle associazioni di categoria più rappresentative entro il primo semestre, in mancanza di proposte vengono automaticamente confermate per l'anno successivo.
3. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue approvato dal Comune.
4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire salita, se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi.
6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
7. Nel caso di uso multiplo del taxi la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa . I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.
8. Possono essere previste tariffe agevolate per gli utenti con destinazione in ingresso, provenienti da aree determinate, verso i parcheggi interscambio della rete di trasporto pubblico ad alta mobilità.

Articolo 34 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente ufficio della Polizia Municipale.

2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, al proprio caposquadra, il quale provvede a darne comunicazione mensile all'ufficio competente entro il giorno 10 del mese successivo.
Il titolare di licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa un'interruzione dell'attività della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza, il periodo di interruzione dell'attività è considerato come attività continuativa.
4. In occasione delle festività ricorrenti quali Natale, Pasqua, 31 dicembre e 1 gennaio, i periodi di ferie non possono essere inferiori a giorni 5.

Articolo 35 - Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. IL SERVIZIO DI TAXI COLLETTIVO HA UN UNICO LUOGO DI DESTINAZIONE PER TUTTI I PASSEGGERI CON L'OBBLIGO PER IL TASSISTA DI EFFETTUARE IL PERCORSO PIÙ CONVENIENTE PER GLI UTENTI.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione pecuniaria da € 250 a € 500.
2. La sanzione si applica per ogni violazione rilevata anche contestualmente. La sanzione si applica al massimo in caso di recidiva e nel caso di violazione alle norme di cui agli artt. 37 e 38.

Articolo 37 - Sanzioni accessorie

1. La licenza comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali siano state comminate sanzioni amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento;

- f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
 - 3 All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare memorie difensive.
 - 4 A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 38 - Decadenza della licenza

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi;
 - e) morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 17;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 16 del presente regolamento;
 - i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza in violazione degli artt. 8 e 9 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza rilasciata anche da altro Comune;
 - j) sopravvenuta e comprovata irreperibilità' del titolare;
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.